



Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36/37/38 del Codice Civile si è liberamente costituita l'Associazione denominata „FreiZeitRing“, con sede a Bressanone codice fiscale: 81033910217
2. Essa assume la veste di Associazione non profit e non riconosciuta e adegua il proprio statuto alla legge 106/2016 e al D.Lgs. 117/2017 assumendo quindi la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS). In virtù di questa caratteristica, al momento della avvenuta costituzione del Registro unico Nazionale del Terzo settore o iscrizione nella rispettiva sezione, alla ragione sociale attuale sarà aggiunto l'acronimo "APS".
3. L'Associazione è affiliata alla "FITEl" (Federazione Italiana Tempo Libero) ed è iscritta nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale con decreto direttoriale n. 86 del 8 maggio 2019.
4. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bressanone non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. Essa opera nel territorio della provincia di Bolzano, ed intende operare anche in ambito nazionale.
7. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. Attualmente la sede principale è a Bressanone e la sede secondaria è a Vipiteno
8. Con il Comprensorio Sanitario di Bressanone esiste un accordo aziendale

Art. 2

Obiettivi e Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (Art. 5, comma 1, lett. d) D.Lgs. 117/2017)
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Art. 5, comma 1, lett. i D.Lgs. 117/2017);
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5, comma 1, lett. k) D.Lgs. 117/2017);
 - d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (Art. 5, comma 1, lett. m) D.Lgs. 117/2017);
 - e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (Art. 5, comma 1, lett. t) D.Lgs. 117/2017);
 - f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Art. 5, comma 1, lett. u) D.Lgs. 117/2017);
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
 - b) Promuovere attività assistenziali e solidali tra gli associati.

Bressanone



Art. 3 Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Organizzare e promuovere interessi culturali e di eventi con i quali si promuove la coscienza democratica dei cittadini;
 - b) partecipare e collaborare in caso di altre associazioni attive nello stesso campo;
 - c) organizzare eventi ricreativi e sportivi;
 - d) promuovere lo scambio sociale valorizzando diversi ruoli con enti pubblici e privati che promuovono attività culturali, turistiche e sportive;
 - e) sviluppare e realizzare progetti territoriali comuni per attività sportive, culturali e turistiche;
 - f) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 Caratteristiche dell'Associazione

1. L'Associazione è un Istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Comitato Direttivo eletto da tutti i Soci aventi diritto di voto.
2. L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività può articolarsi in sezioni specializzate, in gruppi di interesse e in sede distaccate sul territorio nazionale.
3. Le sezioni specializzate, le associazioni, i gruppi di interesse e gli altri organismi in cui si articola l'Associazione possono anche operare attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l'associazionismo democratico presente sul territorio.
4. I compiti, le responsabilità, le norme di funzionamento degli altri organismi in cui si articola l'Associazione sono stabiliti dallo statuto ed eventuali appositi regolamenti tenendo conto delle normative vigenti.

Art. 5 Associati Procedura di ammissione

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di promozione sociale le quali, ne fanno richiesta in forma scritta, aderendo alle finalità istituzionali dello statuto, rispettando gli eventuali regolamenti e intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
6. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
7. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
8. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto



all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. La prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Chi rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne deve essere indicato e nominato esplicitamente.

Art. 6

Diritti - doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali.Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 60 (sessanta) giorni successivi. La presa di visione può essere esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.12, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
5. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stesso ed esaminare i libri sociali.
6. Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che, aderenti anche loro alla "FITeL", abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l'Associazione. Salvo i soggetti su richiamati e quelli previsti al comma 3 dell'art. 111 del DPR n. 917/1986, devono essere iscritti all'Associazione secondo le modalità previste tutti i soci che frequentano la sede e partecipano alle offerte dell'Associazione.

Art. 7

Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) per il decesso del membro;
 - c) mancato versamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari oppure non superare il 5% (cinque per cento) degli associati.

Art. 10

Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - L'Assemblea dei Soci
 - Il Comitato Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Collegio Sindacale (se eletto)
 - Il collegio dei Proviviri (se eletto);
 - L'organo di controllo:
L'assemblea elegge un organo di controllo monocratico per quattro anni qualora sussistano i presupposti previsti dal D.Lgs. 117/2017 che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento, nonché sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11

L'Assemblea degli associati:

Composizione - Modalità di funzionamento - Presidenza

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12

Assemblea:

Votazione - Elezione degli organi sociali

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. I Soci minorenni possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
5. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione all'intero corpo sociale. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni, convoca entro 15 (quindici) giorni il Comitato Direttivo per la distribuzione delle cariche.
6. La prima riunione del Comitato Direttivo è presieduta dal Presidente uscente del Comitato Direttivo; in mancanza di questo il sostituto o un altro membro del Comitato Direttivo uscente.



incaricato di medesime funzioni. Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Comitato Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

Art. 13 **Assemblee:** **Competenze - Quorum**

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) Determina il numero dei membri del direttivo, elegge e revoca i componenti del direttivo;
 - b) nomina e revoca il consiglio di sorveglianza ed i membri del Collegio dei Provibiri, se previsti;
 - c) approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - d) approva il bilancio preventivo entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
 - e) Decide sui ricorsi avverso la mancata iscrizione all'Associazione, nonché sull'esclusione degli associati;
 - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - h) decidere su proposta del Consiglio Direttivo l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
5. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 14 **Consiglio Direttivo:** **composizione - durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione che viene eletto tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa e iscritto da almeno 3 (tre) mesi nel registro degli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 8 (otto), secondo quanto stabilito dall'Assemblea. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca tramite incarico dell'Assemblea, il Comitato Elettorale, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Comitato Elettorale definisce il modo delle elezioni (presenza, lettera, elettronico oppure anche in combinazione di vari mezzi certificati) e il giorno o arco temporale per le elezioni, verifica la eleggibilità dei candidati e coordina tutto il processo elettorale. Entro 15 (quindici) giorni dal risultato delle elezioni viene comunicato ai Soci e candidati il risultato ed il Presidente uscente viene incaricato a indire la seduta del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 **Consiglio Direttivo:** **Regole di convocazione, - Funzionamento - Voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o



quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o altro mezzo certificato secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato in forma cartacea o elettronico. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente e Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) propone all'assemblea l'eventuale quota associativa annuale ed il suo ammontare; deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) delibera la convocazione dell'assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
 - o) decide sull'ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della Sezione interessata;
2. Qualora per dimissioni o altro vengano a mancare dei membri del Comitato Direttivo essi verranno via sostituiti dai primi non eletti. Nel caso non si raggiunga più il numero previsto il Comitato Direttivo si intende decaduto ed entro 60 (sessanta) giorni si devono indire le elezioni del Comitato Direttivo.

Art.17

Presidente:

Poteri - Durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità



previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
 - e) convoca la Commissione Elettorale su incarico dell'Assemblea
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni di questi. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, che deve essere portato a conoscenza del Comitato Direttivo alla prima riunione.

Art. 18

Collegio Sindacale (se eletto)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci annualmente.
2. Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.
3. Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Art- 19

Collegio dei Probiviri (se eletto)

1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto nell'assemblea dei soci annualmente, secondo le modalità previste per l'elezione del Collegio sindacale.
2. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza alcuna formalità quali amichevoli compositori.
3. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art. 20

Tesoriere – Segretario Pagamenti

1. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e i libri sociali, redige i verbali di riunione. Tiene la gestione di Cassa e dei conti correnti bancari dell'Associazione; Cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie. Propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e cura la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale dell'Associazione.
2. Il Segretario aiuta il tesoriere nella sua funzione di redigere i verbali di riunione e lo sostituisce in caso di impedimento o di prolungata assenza.
3. Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento:
 - il Presidente
 - il Tesoriere
 - il Vicepresidente in veste di Presidente, nei casi previsti dallo statuto.

Art. 21

Patrimonio - Risorse economiche - Destinazione

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
 - quote associative;
 - contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle aziendali;



- eventuali contributi pubblici;
 - proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
 - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - inoltre, da tutti gli altri contributi, anche di natura commerciale per la raccolta fondi, eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
 - donazioni, lasciti elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato elettorale;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, qualora questo sia stato nominato;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Provvisori, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari

Art. 23

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 24

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 25

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Bressanone, il 14.11.2024 - Kaltenhauser Stefan - Presidente

Bixen 31/12/14/11/2024 Ka JV



Copia conforme all'originale di n. 9 fogli
ai sensi dell'art. 16 c.6 D.P.R. 26.4.86 N.131

31 DIC. 2024

Gleichlautende Abschrift der Urschrift bestehend
aus 9 Blättern, laut Art. 16 Abs. 6 D.P.R.

Nr. 131 vom 26.4.86

Il Funzionario - Der Funktionär
Heidi Murrer

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO TERRITORIALE DI BRESSANONE-BRUNICO
AGENTUR DER EINNAHMEN-AMT BRIXEN-BRUNECK
Registrato in data odierna
Registriert mit heutigem Datum

31 DIC. 2024

al n./unter Nr. 1552 Serie 3
esente - gebührenfrei



*Firma su delega del Direttore Provinciale (Egon Sanin)

ai.
Il Funzionario - Der Funktionär
Heidi Murrer

Registrazione di Atto Privato

Il 31/12/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TBE , serie 3 , numero 1552

data di stipula: 14/12/2024

ident.vo telematico: TBE24L001552000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: KLTSFN74C09B160W

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

81033910217				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

Il Funzionario - Der Funktionär
Heidi Wurzer

